



Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A.

Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Forlì al n. 03451030401
Iscr. CCIAA di Forlì REA 305784 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 3318
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Capitale Sociale Euro 13.949.000 I.v. - www.bccromagna.it - info@bccromagna.it
Sede legale e Direzione Generale Viale Giacomo Matteotti, 115 - 47122 Forlì
Cod. Fiscale e P.IVA 03451030401 - Cod ABI 03318.3 - Tel. 0543.816911 Fax 0543.30664



Appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 6155. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.

FOGLIO INFORMATIVO 8.1.0.

(AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI BANCA DI ITALIA SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI DEL 29/7/2009 PUBBLICATE SULLA G.U. SUPPLEMENTO ORDINARIO DEL 10/09/2009 N. 210)

AGGIORNAMENTO N. 2 del 30/08/2010

FIDEIUSSIONE

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO	
Denominazione	Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A.
Forma giuridica	Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Forlì al n. 03451030401
Sede legale e amministrativa	Viale G. Matteotti, 115 - 47122 Forlì
Indirizzo telematico	Web site: www.bccromagna.it - e-mail: info@bccromagna.it
Codice ABI	03318.3
Iscrizione all'Albo delle banche presso B.I.	Iscritta all'Albo delle Banche n. 3318
Gruppo Bancario	Appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara
Capitale sociale	Euro 13.949.000,00
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce	Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

La fideiussione può essere di tipo "omnibus" o "specifica (eventualmente "pro quota").

Con il rilascio di fideiussioni omnibus il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

Con il rilascio di fideiussioni specifica il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di specifiche obbligazioni indicate sull'atto di garanzia.

La fideiussione omnibus e quella specifica sono entrambi garanzie di natura personale per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

In particolare la fideiussione specifica "pro quota" viene rilasciata da più soggetti che insieme garantiscono alla Banca i debiti che il debitore principale ha assunto nei confronti della Banca stessa in dipendenza di una o più operazioni specificamente individuate e indicate ("specifica").

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- Pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- Possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissione di gestione per ogni garanzia in capo all'affidato € 1,00

E' prevista l'imposta di bollo pari a euro 14,62 il cui recupero è effettuato con periodicità mensile, il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

Spese invio comunicazioni € 1,20 (a carico del soggetto garantito)



Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A.

Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Forlì al n. 03451030401
Iscr. CCIAA di Forlì REA 305784 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 3318
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Capitale Sociale Euro 13.949.000 I.v. - www.bcrromagna.it - info@bcrromagna.it
Sede legale e Direzione Generale Viale Giacomo Matteotti, 115 - 47122 Forlì
Cod. Fiscale e P.IVA 03451030401 - Cod ABI 03318.3 - Tel. 0543.816911 Fax 0543.30664



Appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 6155. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

La fideiussione scadrà unicamente quando la Banca avrà ricevuto da parte del fideiussore recesso da darsi a mezzo lettera raccomandata. Qualora il fideiussore intendesse recedere, il recesso non potrà in alcun modo togliere efficacia alla garanzia, che sarà operativa per tutte le operazioni dallo stesso garantite, compiute fino al giorno (incluso) della comunicazione del recesso e per ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti esistenti allo stesso momento.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito, il fideiussore sarà tenuto a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso è divenuto efficace e sia decorso il termine di presentazione degli assegni - emessi dal debitore ed ancora in circolazione - e/o il rischio derivante da partite di portafoglio anticipate scadute o a scadere.

Il fideiussore si obbliga, dietro semplice invito per lettera raccomandata o telegramma, a versare alla Banca nel termine indicato dai contratti regolanti le obbligazioni garantite e fino alla concorrenza dell'importo indicato, le somme dovute alla data dell'invito, con espressa rinuncia al beneficio della preescussione.

La Banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti. L'eventuale decadenza dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. L'ammontare dei debiti che risulterà effettivamente scoperto verso la Banca alla data dell'invito di cui sopra, dovrà, fino alla concorrenza dell'importo garantito essere in ogni caso e senza eccezione estinto.

Particolarità per il recesso da fideiussione specifica e pro quota:

La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e si rende operante solo quando la Banca abbia avuto la possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal rapporto di apertura di credito, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni nascenti dal rapporto di apertura di credito esistenti al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che avesse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza del predetto rapporto.

Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso della operazione dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dalla banca al fideiussore e quest'ultimo, entro 10 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe.

Reclami Il Cliente può presentare un reclamo al Servizio Controlli della Banca di Credito e Risparmio di Romagna, anche per lettera raccomandata A/R (Banca di Credito e Risparmio di Romagna - SERVIZIO CONTROLLI - Viale G. Matteotti, 115 - 47122 Forlì) o per via telematica (info@bcrromagna.it). La banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta e prima di ricorrere al giudice ordinario, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può chiedere presso le Filiali della Banca di Credito e Risparmio di Romagna ritirando la "Guida pratica per l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario", chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Debitore principale E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca

Fideiussione c.d. "specificata" E' quel contratto con il quale il fideiussore assume verso la Banca l'obbligazione di garanzia dei debiti, esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, derivanti da operazioni bancarie specifiche, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale.

Fideiussione c.d. "omnibus": E' quel contratto di garanzia che si caratterizza rispetto allo schema tipico di fideiussione poiché contiene clausole idonee ad estendere l'obbligazione di garanzia non solo ai debiti esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, ma anche a quelli che, entro tale ammontare, deriveranno in futuro da operazioni bancarie di qualsiasi natura, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale o tra quest'ultimo ed un terzo.

Garante E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca

Importo massimo garantito E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale

Pagamento a semplice richiesta: Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto alla Banca stessa per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.

Regresso E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca

Reviviscenza della garanzia Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati

Solidarietà fra fideiussori E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero ammontare garantito.